



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2021
(OR. en)

10160/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0168 (NLE)**

**ECOFIN 645
CADREFIN 340
UEM 180
FIN 521**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia dell'Italia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 95,0 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale dell'Italia è diminuito, secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione, dell'8,9 % nel 2020 e complessivamente del 5,0 % nel periodo 2020-2021. Tra gli aspetti che da più tempo incidono sui risultati economici a medio termine figurano, in particolare, l'elevata disoccupazione giovanile e la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la bassa crescita della produttività nonché le inefficienze della pubblica amministrazione e un livello molto elevato di debito pubblico.

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare all'Italia di spostare la pressione fiscale dal lavoro, intensificare la lotta all'evasione fiscale e attuare pienamente le passate riforme pensionistiche. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Italia di rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario, potenziando nel contempo il coordinamento tra le autorità nazionali e regionali. Il Consiglio ha altresì raccomandato all'Italia di intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso, garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili e che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia sostenuta da una strategia onnicomprensiva, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità. Per affrontare la crisi COVID-19 è stato raccomandato all'Italia di fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati e di attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all'occupazione. All'Italia è stato inoltre raccomandato di migliorare i risultati scolastici, rafforzare l'apprendimento a distanza e promuovere il miglioramento delle competenze, comprese le competenze digitali. Secondo le raccomandazioni la politica economica connessa agli investimenti dovrebbe tenere conto delle disparità regionali ed essere incentrata sulle transizioni verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali.

Per sostenere l'economia durante la crisi COVID-19, all'Italia è stato inoltre raccomandato di attuare efficacemente le misure volte a fornire liquidità all'economia reale, di anticipare i progetti di investimento pubblico maturi e di promuovere gli investimenti privati.

Il Consiglio ha altresì raccomandato all'Italia di migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario, di rafforzare il quadro in materia di insolvenza e di intensificare la lotta alla corruzione. Il Consiglio ha inoltre esortato l'Italia a eliminare le restrizioni alla concorrenza e a migliorare le normative settoriali. È stato anche raccomandato all'Italia di favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, continuando la riduzione dei crediti deteriorati, e di migliorare il finanziamento non bancario per le imprese più piccole e innovative. Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione delle suddette raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che siano stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda le raccomandazioni relative all'adozione di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e la successiva ripresa, garantire l'efficace attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti. Sono stati registrati progressi significativi anche nella lotta all'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione.

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per l'Italia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi, soprattutto per quanto riguarda l'elevato debito pubblico e la prolungata debole dinamica della produttività, che hanno rilevanza transfrontaliera in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e del settore bancario.
- (4) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati, tra l'altro, a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella suddetta raccomandazione il Consiglio ha inoltre raccomandato agli Stati membri della zona euro di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (5) Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Tale presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, con il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi pertinenti. Il fatto che i PRR emanino dagli Stati membri è alla base della loro attuazione efficace, del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.
- (6) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (“dispositivo”) e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dell'economia nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Detti PRR dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (7) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che implicherà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente generando ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute positive prodotte in altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (Rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

- (9) Il PRR contiene un'ampia gamma di investimenti e riforme per contribuire al superamento delle sfide della transizione verde quali l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione dell'attività economica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, un uso più efficiente delle risorse idriche, il rafforzamento dell'economia circolare e la conservazione e il miglioramento della biodiversità. Il PRR mira inoltre ad affrontare le sfide digitali mediante la digitalizzazione di importanti servizi pubblici quali la giustizia, i servizi pubblici per l'impiego, l'istruzione o la sanità e l'adozione di tecnologie digitali da parte dei cittadini e delle imprese, con una combinazione di investimenti diretti e regimi di incentivi, per esempio Transizione 4.0. Il PRR affronta il tema delle competenze digitali attraverso una serie diversificata di misure rivolte alla popolazione in generale, alla pubblica amministrazione, al sistema di istruzione e al mercato del lavoro.

- (10) In tutte le sue missioni e componenti, il PRR promuove una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mediante investimenti volti a rafforzare il capitale fisico e umano e riforme che dovrebbero incidere sulla produttività e sulla competitività nel medio e lungo termine. Per esempio, le prime due componenti della missione 1 del PRR propongono importanti riforme in materia di giustizia, concorrenza, appalti pubblici, pubblica amministrazione, fiscalità e spesa pubblica, che dovrebbero rimuovere significative strozzature nel funzionamento dell'economia italiana, e ingenti investimenti incentrati sulla digitalizzazione dei vari settori economici, che dovrebbero avere un effetto positivo sulla produttività. In linea con le priorità del Green Deal europeo, le componenti delle missioni 2 e 3 mirano a promuovere la crescita sostenibile, l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi tramite una serie di riforme e investimenti ambiziosi in vari settori quali l'acqua, la pianificazione territoriale, l'efficienza energetica degli edifici, la mobilità sostenibile nelle città e in tutto il paese, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la biodiversità e il rafforzamento dell'economia circolare. Le componenti della missione 4 mirano ad affrontare le sfide connesse all'istruzione e alla ricerca e innovazione, combinando in modo equilibrato investimenti e riforme.

- (11) Ci si aspetta che il PRR rafforzi la coesione sociale e territoriale attraverso l'attuazione di investimenti e riforme mirati volti a migliorare la situazione dei gruppi più vulnerabili della società e delle regioni meno sviluppate del paese. Nelle regioni meridionali sono previsti ingenti investimenti in capitale fisico. Tali investimenti riguardano principalmente i trasporti, il digitale e la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Sono fortemente incentrate sul Mezzogiorno anche le azioni nel settore dell'istruzione e delle competenze e quelle a favore dei gruppi più vulnerabili previste in particolare nelle componenti delle missioni 4 e 5, per le quali sono attesi effetti positivi significativi sulla coesione sociale. Le componenti della missione 6 mirano ad affrontare le sfide nel settore sanitario compiendo notevoli sforzi nella digitalizzazione del settore, nel rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base e nel miglioramento della capacità di quest'ultima di rispondere alle crescenti esigenze connesse alla demografia e alla preparazione alle crisi.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il PRR contribuisca ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (Rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia, compresi i relativi aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (13) Il PRR comprende una vasta serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia dal Consiglio in occasione del Semestre europeo nel 2019 e nel 2020. In particolare, ci si attende che le riforme e gli investimenti inclusi nel PRR contribuiscano alla sostenibilità delle finanze pubbliche, accrescano la resilienza del settore sanitario, aumentino l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro e delle politiche sociali e migliorino i risultati scolastici e le competenze. Ci si aspetta inoltre che il PRR stimoli gli investimenti a sostegno della duplice transizione, in particolare nelle industrie di rete, nei servizi di pubblica utilità e nella ricerca e innovazione al fine di ridurre le disparità regionali, aumentare l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario, migliorare il contesto imprenditoriale e rimuovere gli ostacoli alla concorrenza.

- (14) Per quanto riguarda le politiche di bilancio e strutturali, il PRR comprende misure volte a migliorare la riscossione delle imposte e intensificare la lotta all'evasione fiscale, nonché misure tese a migliorare l'efficienza della spesa pubblica attraverso un quadro rafforzato di revisione della spesa e il completamento della riforma delle relazioni in materia di bilancio tra i diversi livelli amministrativi. Ci si attende che le misure strutturali volte a migliorare il quadro per gli appalti pubblici contribuiscano anch'esse alla qualità delle finanze pubbliche. Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate al di fuori dell'ambito del PRR dell'Italia, sebbene l'Italia abbia in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Inoltre la raccomandazione rivolta all'Italia di compiere progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 non è più pertinente, a causa sia della scadenza del corrispondente periodo di bilancio sia dell'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita nel contesto della crisi legata alla crisi COVID-19.
- (15) Il PRR comprende una riforma e alcuni investimenti miranti a ridurre il lavoro sommerso e interventi volti a migliorare i risultati scolastici e a ridurre l'abbandono scolastico, superiore alla media dell'Unione. Nel PRR sono inoltre incluse misure volte ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro mediante una combinazione di riforme e investimenti, compreso il potenziamento dell'offerta di strutture di assistenza all'infanzia. Il PRR include altresì misure volte a rafforzare le competenze, anche digitali, e a migliorare le opportunità dei giovani e dei gruppi più vulnerabili della società.

- (16) Rientrano nel PRR anche importanti riforme e investimenti finalizzati ad aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare per migliorare la gestione del pubblico impiego e rafforzare la capacità amministrativa. Le misure relative al pubblico impiego sono incentrate sulla riforma della selezione e dell'assunzione dei dipendenti pubblici. Il nuovo sistema dovrebbe essere messo subito alla prova con la selezione del personale necessario alla *governance* del PRR. La riforma è accompagnata da investimenti finalizzati alla creazione di una piattaforma unica per le assunzioni, al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione professionale, nonché da una riforma delle carriere della pubblica amministrazione. Sono previste una semplificazione amministrativa mediante interventi legislativi ad hoc ("fast track") per le procedure amministrative, oltre all'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate dall'interesse pubblico. Tali misure sono integrate e rafforzate da importanti investimenti e riforme volti a promuovere la digitalizzazione delle varie amministrazioni pubbliche. Per garantire la rapida attuazione delle riforme e la diffusione degli investimenti nelle TIC, sarà istituito un apposito Ufficio per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

- (17) Una serie di riforme e investimenti nel settore sanitario è finalizzata a garantire le condizioni necessarie che permetteranno di assicurare una maggiore resilienza del servizio sanitario, in particolare per quanto riguarda la sanità locale, la telemedicina e gli investimenti per la digitalizzazione del sistema. Investimenti significativi abbinati a riforme settoriali mirano a sostenere la duplice transizione e la ricerca e innovazione, tenendo conto delle disparità regionali. Ciò riguarda in particolare le misure volte a costruire e migliorare le infrastrutture digitali, a sviluppare l'economia circolare e a migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, a rendere gli edifici più efficienti sotto il profilo energetico, a stimolare la produzione di energie rinnovabili, a sviluppare i trasporti sostenibili e a ridurre la frammentazione dei servizi idrici. È prevista una serie di investimenti e riforme per stimolare la ricerca e l'innovazione, in particolare per quanto riguarda i giovani ricercatori e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private.

- (18) Il PRR prevede inoltre riforme sostanziali per migliorare il contesto imprenditoriale generale e ridurre gli ostacoli alla concorrenza. Ci si aspetta che l'adozione di una nuova legge annuale sulla concorrenza 2021 riduca i tempi per l'avvio di un'attività in Italia e aumenti i processi competitivi per l'aggiudicazione dei contratti di servizi pubblici locali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i trasporti (porti, ferrovie regionali e trasporto pubblico locale) e le concessioni (autostrade, stazioni di ricarica per la mobilità elettrica ed energia idroelettrica). La legislazione settoriale nel campo dell'energia elimina gradualmente i prezzi regolamentati dell'energia elettrica e contempla misure di accompagnamento volte a sostenere l'aumento della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia e la diffusione di contatori intelligenti di seconda generazione. La revisione della legislazione in materia di appalti pubblici comprende regolamenti volti a ridurre il tempo che intercorre tra la pubblicazione dei contratti e la loro aggiudicazione, il coordinamento della politica in materia di appalti pubblici, la diffusione degli appalti elettronici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici e la razionalizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici. Ci si aspetta che questi dispositivi, una volta attuati, garantiscano un adeguato equilibrio tra i benefici della semplificazione e i controlli anticorruzione e antifrode. Il PRR prevede il consolidamento delle autorità di vigilanza del mercato, la digitalizzazione delle ispezioni dei prodotti e l'istituzione di nuovi laboratori accreditati. Ci si attende che questi miglioramenti del contesto in cui operano le imprese agevolino l'imprenditorialità e migliori condizioni concorrenziali e favoriscano un'allocazione più efficiente delle risorse con i relativi potenziali incrementi di produttività.

- (19) Il PRR contiene inoltre misure ambiziose per riformare e modernizzare il sistema giudiziario civile, penale e amministrativo. Gli investimenti previsti nel PRR sono finalizzati alla digitalizzazione dei tribunali, alla formazione dei giudici e del personale e al miglioramento dell'efficienza complessiva dei tribunali, agendo a breve termine sui fattori organizzativi per consentire alle riforme in corso di elaborazione di produrre risultati più rapidamente. L'istituzione e il potenziamento dell'Ufficio del processo dovrebbe sostenere i magistrati, come parte integrante della riforma della giustizia, al fine di abbattere l'arretrato delle cause pendenti e la durata complessiva dei procedimenti nell'ambito della strategia di ripresa, contribuendo ad assicurare la rapida attuazione delle riforme e degli investimenti, con effetti positivi anche sulla lotta alla corruzione e sul contesto imprenditoriale generale. Ci si aspetta che tali misure migliorino inoltre la qualità della giustizia grazie al supporto fornito ai magistrati nelle normali attività di studio, nella ricerca giuridica, nella preparazione di bozze di provvedimenti e nell'organizzazione dei fascicoli, consentendo in tal modo ai giudici di concentrarsi sui compiti più complessi.
- (20) Affrontando le sfide summenzionate il PRR contribuirà, secondo le aspettative, anche a correggere gli squilibri, quali individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e 2020, che l'Italia presenta, in particolare per quanto riguarda l'elevato debito pubblico e la prolungata debole dinamica della produttività in un contesto caratterizzato da un'elevata disoccupazione e un livello di crediti deteriorati ancora alto, seppure con una tendenza a diminuire.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il PRR eserciti un elevato impatto (Rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Italia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e i giovani, e attenui l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

(22) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare del 2,5 % il PIL dell'Italia entro il 2026, escludendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Mentre nel breve periodo predominano gli effetti della domanda attraverso l'aumento degli investimenti pubblici, secondo le proiezioni lo stock di capitale pubblico sarà incentivato da maggiori investimenti, con effetti positivi sul PIL potenziale ed effettivo a medio termine. Ci si attende che il PRR contribuisca a sostenere la coesione territoriale. Il PRR assegna non meno del 40 % degli investimenti con una destinazione territoriale specifica alle regioni del Mezzogiorno. Secondo le aspettative, affronterà il divario infrastrutturale e aumenterà la produttività e la competitività delle regioni meno sviluppate mediante investimenti nella banda larga, nelle ferrovie ad alta velocità e nelle linee regionali, nella gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, nei porti e nei collegamenti dell'ultimo miglio nelle zone economiche speciali. Particolare attenzione è rivolta al Sud e alle aree interne anche negli interventi miranti a rivitalizzare le aree urbane e a migliorare le condizioni dei gruppi più vulnerabili della popolazione. Ci si attende che le riforme previste nel PRR, in particolare la riforma della pubblica amministrazione, e le misure volte a sostenere la capacità amministrativa a livello locale contribuiscano a migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione in tali regioni.

(23) Il PRR prevede un'ampia serie di investimenti significativi atti a ridurre le disuguaglianze e le vulnerabilità sociali in varie componenti, nelle quali si presta una particolare attenzione anche al Sud del paese. Sono affrontate diverse importanti dimensioni, quali l'aumento dell'offerta di abitazioni di edilizia sociale, il miglioramento dell'accesso ai servizi sociali, in particolare per le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti, l'estensione dei servizi di assistenza a domicilio o il sostegno alle comunità svantaggiate attraverso piani di risanamento urbano. Tali interventi sono accompagnati da riforme che dovrebbero semplificare l'accesso ad alcuni servizi sociali, come la legge quadro per le persone con disabilità o la riforma relativa all'ampliamento della telemedicina e della rete di prossimità. Queste misure, insieme alle misure previste in altre componenti, per esempio quelle relative all'occupazione, all'istruzione o alla sanità, affrontano una serie di principi istituiti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

- (24) Il PRR si concentra altresì sulle politiche per i giovani e l'infanzia attraverso una serie di misure quali il miglioramento della qualità e l'aumento dell'offerta di asili nido e di servizi di assistenza all'infanzia, per i quali l'Italia è in ritardo rispetto alla media dell'UE. Il PRR mira inoltre a promuovere l'iscrizione a corsi di istruzione terziaria, soprattutto nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), e istituisce una rete di istituti di istruzione superiore che offrono corsi post-laurea di breve durata. Il PRR comprende una serie di misure volte a rafforzare la capacità di ricerca italiana, e più specificamente una riforma volta ad agevolare la mobilità dei ricercatori e dei dirigenti di alto profilo, la semplificazione della gestione dei fondi e la riforma del percorso di carriera dei ricercatori. Ci si aspetta che il PRR sostenga anche l'integrazione delle tecnologie digitali nel sistema di istruzione primaria e secondaria con l'uso di risorse digitali in classe, la digitalizzazione dei contenuti didattici e la creazione di laboratori con tecnologie didattiche quali robot programmabili. Sono previste inoltre misure volte a rafforzare l'occupabilità dei giovani e a sostenere la creazione di posti di lavoro nel contesto della transizione verde e digitale. Ci si attende infine che le riforme del sistema di istruzione e delle politiche attive del mercato del lavoro migliorino le condizioni quadro e contribuiscano a garantire rendimenti dagli investimenti effettuati.

- (25) Il PRR comprende investimenti e riforme per stimolare il capitale umano e promuovere le pari opportunità di istruzione in tutto il paese, il che, secondo le aspettative, contribuirà a ridurre le disuguaglianze e le disparità regionali in termini di infrastrutture e risultati scolastici. Ci si aspetta che le regioni del Mezzogiorno beneficino in misura rilevante degli investimenti previsti in strutture sportive, asili nido e alloggi per studenti e dell'aumento del numero di borse di studio universitarie, nonché di progetti mirati per la riduzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento dei risultati scolastici degli alunni vulnerabili. Le misure incluse nel PRR mirano anche a rafforzare le competenze e abilità nell'istruzione secondaria e terziaria, a potenziare i servizi sociali nelle aree interne nonché a promuovere la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale.

Non arrecare danni significativi

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il PRR dell'Italia assicuri che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (Rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo"), segnatamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, all'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Nella sua valutazione del rispetto di tale principio, l'Italia ha addotto giustificazioni conformemente alla valutazione tecnica fornita nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"² e, ove necessario, si è impegnata ad attuare azioni specifiche sancite nei pertinenti traguardi e obiettivi al fine di evitare danni significativi.

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

² GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

(27) Alcune misure del PRR hanno richiesto un'attenzione particolare in considerazione della loro natura per garantire che non siano arrecati danni significativi. Dovrebbero essere introdotti traguardi per gli investimenti nella ristrutturazione, nel biometano, nell'idrogeno, nell'irrigazione e nei collegamenti dell'ultimo miglio. I rifiuti risultanti dalle ristrutturazioni dovrebbero essere trattati conformemente ai principi dell'economia circolare. Le misure relative al trattamento dei rifiuti non contengono investimenti per l'incenerimento o il trattamento meccanico biologico nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Nelle misure volte a sostituire il parco veicoli e macchinari, è stato garantito che solo i veicoli puliti dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti. Il biometano utilizzato per i veicoli è conforme alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Sono state anche introdotte garanzie particolari per quanto riguarda la protezione della biodiversità.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(28) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,5 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI di tale regolamento. A norma dell'articolo 17 di detto regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2030.

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82*).

(29) Il PRR contiene un'ampia gamma di investimenti e riforme volti ad affrontare le sfide della transizione verde e, nel complesso, è adeguatamente allineato alle priorità del Green Deal europeo e del PRR per l'obiettivo climatico 2030, nonché all'obiettivo di rendere l'Europa una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050. Il PRR comprende una serie di misure relative alla ristrutturazione degli edifici a fini di efficienza energetica, in particolare attraverso la detrazione fiscale delle spese per la casa (superbonus), ma prevede anche investimenti diretti per migliorare l'efficienza energetica di comuni, scuole, edifici giudiziari, alberghi, musei, cinema e teatri. Altri obiettivi del PRR: aumentare la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas e promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Questi interventi comprendono investimenti volti a sostenere le energie rinnovabili per le comunità energetiche e gli auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente, nonché a sviluppare la produzione offshore di energia elettrica e le reti intelligenti.

- (30) Il PRR comprende riforme volte a facilitare l'autorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche. Il PRR si concentra sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti e prevede significativi investimenti nella mobilità urbana sostenibile, compresa la mobilità elettrica, nonché nel potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria per sostenere il trasferimento modale e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel trasporto aereo e marittimo e nell'agricoltura. Il PRR sostiene altresì gli sforzi compiuti dall'Italia per adattarsi ai cambiamenti climatici e per migliorare la resilienza sismica e la qualità delle infrastrutture. Ci si aspetta che il PRR contribuisca ad affrontare le sfide esistenti in materia di gestione dei rifiuti, a promuovere l'economia circolare, a migliorare la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue e a rafforzare la protezione della biodiversità. A tal fine il PRR prevede misure quali l'adozione di una nuova strategia per l'economia circolare, la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, il potenziamento delle infrastrutture idriche per migliorare l'approvvigionamento e ridurre le perdite e una serie di misure per la riforestazione e il recupero delle aree naturali e degli habitat dei fondali marini.

Contributo alla transizione digitale

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono efficacemente e in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 25,1 % della dotazione totale del PRR, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.

- (32) Nel complesso dodici componenti contengono misure che contribuiscono alla transizione digitale basandosi su un approccio ampio e trasversale. Sono previsti investimenti significativi nei settori della digitalizzazione delle imprese, con particolare attenzione agli incentivi fiscali a favore di sistemi manifatturieri più intelligenti (Transizione 4.0). Il PRR prevede il sostegno alle reti per la collaborazione nel campo della ricerca e dell'innovazione e i trasferimenti di tecnologia tra università, istituti di ricerca e imprese. Ci si attende che gli investimenti per il completamento delle reti a banda larga ultraveloce e la connettività 5G contribuiscano al conseguimento degli obiettivi digitali europei per il 2030, la cui rapida attuazione comporterebbe benefici significativi per l'economia e la società nel loro insieme.
- (33) Altri investimenti significativi riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con interventi programmati per la pubblica amministrazione in generale, il settore sanitario e quello dell'istruzione. L'efficace attuazione di tali misure contribuirebbe a costruire un'infrastruttura digitale adeguata alle esigenze future, a rafforzare la cybersicurezza e a rendere la pubblica amministrazione più efficiente e resiliente e più vicina ai cittadini. Il PRR prevede inoltre misure volte a integrare gli investimenti nazionali per la digitalizzazione della giustizia.

- (34) La transizione digitale comporta sfide importanti per l'Italia, in quanto il paese deve far fronte a notevoli carenze nelle competenze digitali di base e avanzate, che si riflettono anche in una scarsa digitalizzazione del sistema produttivo. Uno degli obiettivi del PRR è contribuire ad affrontare tali sfide con investimenti mirati alle esigenze in termini di competenze della popolazione in generale e delle persone maggiormente a rischio di esclusione digitale, degli insegnanti, dei dipendenti pubblici e della forza lavoro. Lo sviluppo delle competenze digitali avanzate viene trattato nell'ambito di misure più ampie che contribuiscono ad aumentare la disponibilità di competenze digitali tecniche e specialistiche.

Impatto duraturo

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il PRR abbia in ampia misura un impatto duraturo sull'Italia (Rating A).

- (36) Il PRR comprende riforme fondamentali, che potrebbero migliorare strutturalmente la competitività dell'economia italiana, volte a sostenere la risposta alle annose sfide dell'Italia. Nello specifico, la proposta riforma della pubblica amministrazione dovrebbe integrare e completare la riforma generale adottata nel 2014. L'attuazione completa, rapida e corretta della nuova serie di misure dovrebbe aumentare l'efficacia delle amministrazioni pubbliche. Ci si aspetta che questo, unitamente alla prevista riforma della giustizia, volta ad abbattere drasticamente l'arretrato di procedimenti civili e penali e a ridurre la mole di procedimenti amministrativi pendenti, migliori significativamente il funzionamento dell'economia. Il PRR comprende inoltre una serie di riforme ambiziose per rimuovere gli ostacoli al contesto imprenditoriale e rendere alcuni settori dell'economia più trasparenti e aperti alla concorrenza. Anche le riforme settoriali che, come quelle previste nei settori dell'energia e dell'acqua, affrontano significative carenze eliminando le principali barriere alla concorrenza, secondo le aspettative avranno un impatto positivo e duraturo sulla crescita e sulla produttività. Ci si aspetta che tali riforme aumentino i rendimenti dell'insieme di investimenti pianificati nei vari settori dell'economia italiana e che questi investimenti, a loro volta, migliorino le infrastrutture fisiche in tutto il paese, rafforzino il capitale umano e accelerino le transizioni verde e digitale.

- (37) L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche mediante sinergie tra il PRR e altri programmi, compresi quelli finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in modo concreto le sfide territoriali profondamente radicate e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (Rating A).

(39) È prevista una *governance* multilivello per l'attuazione e il monitoraggio del PRR. Sono compresi in particolare: a livello politico, una Cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri; a livello di dialogo sociale, un organo consultivo che coinvolga i portatori di interessi; a livello tecnico, una segreteria istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri per sostenere i lavori della Cabina di regia e dell'organo consultivo, una struttura di coordinamento centrale e monitoraggio istituita presso il ministero dell'Economia e delle finanze e strutture di coordinamento tecnico individuate al livello delle amministrazioni centrali responsabili delle singole misure. Il modello prevede inoltre l'istituzione di un organismo di audit indipendente, incaricato dell'attuazione dei sistemi di controllo interno. Le amministrazioni centrali e locali mantengono la responsabilità dell'attuazione operativa delle misure del PRR sulla base delle rispettive competenze. Il modello di *governance* prevede l'attribuzione di responsabilità chiare per l'attuazione del PRR, il monitoraggio dei progressi compiuti e la rendicontazione. In particolare, le responsabilità e i mandati sono sanciti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che contribuisce al conferimento di poteri agli organi competenti. Obiettivo di questo modello è creare sinergie e assicurare il coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi dell'Unione, con il potenziale effetto di migliorare l'esecuzione dei fondi dell'Unione in Italia. Al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle misure del PRR, il rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso risorse umane aggiuntive e la fornitura di assistenza tecnica alle amministrazioni, e la semplificazione delle procedure amministrative sono previsti e sanciti da atti giuridici (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77). Infine, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede e sancisce meccanismi ad hoc per affrontare le questioni relative all'attuazione. I traguardi e gli obiettivi del PRR dell'Italia sono chiari e realistici e rispecchiano adeguatamente gli investimenti e le riforme in esso previsti. Gli indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e sufficientemente solidi.

- (40) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

Costi

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(42) L'Italia ha fornito stime dei costi per tutte le misure del PRR che comportano costi. In generale, la metodologia e le ipotesi formulate per ottenere i costi stimati sono chiare e plausibili per la maggior parte delle misure del PRR e si basano spesso su precedenti progetti di natura simile o su pertinenti studi di supporto. Tuttavia, per alcune misure i dettagli specifici sulla metodologia e sulla base utilizzata per calcolare i costi stimati sono mancanti o incompleti, il che non consente una valutazione pienamente positiva di questi ultimi. La giustificazione fornita in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è pertanto ragionevole e plausibile in misura moderata. Infine, l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (43) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (Rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati conformemente a tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti conformemente a detto regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse, e per tutelare il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (44) Il sistema di controllo interno e le modalità proposti nel PRR sono considerati sufficientemente solidi nella loro configurazione, e le relative strutture sono descritte con chiarezza. Il PRR individua gli attori (organismi/entità) e ne descrive i ruoli e le responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Il ministero dell'Economia e delle finanze è stato incaricato del coordinamento generale e in seno al ministero è stato istituito un organismo di audit indipendente, i cui mandati sono sanciti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Sono previste assunzioni ad hoc per rafforzare la capacità amministrativa.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

(45) I sistemi di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali, sono predisposti a partire dalla metà del 2022, mediante l'applicazione di un sistema informatico unitario (ReGiS) e, fino a quel momento, tramite disposizioni transitorie in materia di tecnologie dell'informazione, basate sugli strumenti di elaborazione dati esistenti, i quali dovrebbero essere adattati allo scopo. La raccolta dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 attinge alle informazioni provenienti dalle banche dati della pubblica amministrazione tra cui, per esempio, le banche dati basate sul codice identificativo gara (CIG). L'organismo di audit dovrebbe effettuare una verifica della raccolta e garantire l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 in relazione alle disposizioni transitorie per le tecnologie dell'informazione. Questo impegno e la relativa rendicontazione a cura dell'organismo di audit sono annoverati fra i traguardi di cui all'allegato della presente decisione. Tali disposizioni sono considerate adeguate per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione della corruzione, delle frodi e dei conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo e per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di detto dispositivo e di altri programmi dell'Unione.

- (46) Il corretto funzionamento dei controlli interni e delle modalità di acquisizione dei dati e le strutture di rendicontazione, nonché la transizione al sistema unitario (ReGiS) sono cruciali per riferire sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e per stabilire le richieste di pagamento. Le disposizioni transitorie in materia di tecnologie dell'informazione, i progressi nello sviluppo di un nuovo ambiente informatico (ReGiS) e la transizione fattuale a tale sistema di archiviazione meritano un lavoro di audit informatico specifico da parte dell'organismo di audit per quanto riguarda la capacità di ReGiS di svolgere le funzionalità descritte nel PRR e, in particolare, di salvaguardare l'integrità dei dati e la traccia di audit. Per il sistema transitorio l'organismo di audit dovrebbe fornire, insieme alla prima richiesta di pagamento, una relazione di audit a conferma delle funzionalità del sistema di archiviazione.
- (47) Per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi, la fase attuativa del PRR prevede il rafforzamento delle disposizioni esistenti. Oltre al ruolo della Guardia di Finanza, dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e della Corte dei conti italiana, si fa riferimento anche all'utilizzo di un codice unico di progetto e di ARACHNE, al fine di evitare, tra l'altro, i rischi di doppio finanziamento.

Coerenza del PRR

- (48) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (Rating A) azioni coerenti.

(49) Il PRR dell'Italia presenta, nella sua integralità, una visione strategica e coerente, assicurando una generale omogeneità tra le componenti e le singole misure. Le riforme e gli investimenti in ciascuna componente sono coerenti e si rafforzano a vicenda, e vi è anche una significativa complementarità tra le varie componenti. Per esempio diverse componenti del PRR prevedono, oltre alle misure specificamente dedicate alla transizione verde, misure volte a promuovere l'efficienza energetica o a garantire l'assenza di qualsiasi impatto negativo sul consumo energetico. Un altro esempio è dato dal fatto che tutte le componenti, indipendentemente dal loro ambito di applicazione specifico, includono tra le priorità i giovani, il genere e la coesione territoriale. Nessuna misura proposta nell'ambito di una componente ne contraddice o ne compromette un'altra e non sono stati individuati contrasti tra le diverse componenti.

Parità di genere

- (50) Il PRR dell'Italia prevede misure che, secondo le aspettative, contribuiranno ad affrontare le sfide del paese in materia di parità di genere e pari opportunità per tutti. In particolare, sono contemplate misure atte ad affrontare le sfide relative all'uguaglianza di genere, come il sostegno all'imprenditoria femminile o l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione dell'uguaglianza di genere. Sono inoltre previste misure specifiche a sostegno delle pari opportunità per i giovani, comprese misure volte ad aumentare le iscrizioni a corsi di studio in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle competenze digitali e innovative, con particolare attenzione all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità per tutti. Le misure volte a migliorare i servizi sociali e sanitari di prossimità e a domicilio, quali soluzioni abitative e attrezzature innovative, mirano a promuovere l'autonomia di vita delle persone con disabilità e degli anziani. Il PRR illustra le modalità con cui ci si aspetta che le varie componenti contribuiscano, direttamente o indirettamente, ad affrontare le disuguaglianze e a promuovere le pari opportunità, in particolare per le donne e i più giovani. Rimane tuttavia oscuro, nel PRR, quale sia il contributo atteso per i gruppi specifici, come le persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. Un attento monitoraggio dell'attuazione concreta del PRR è essenziale, in particolare quando il contributo previsto è solo indiretto, per garantire che quest'ultimo produca i risultati attesi e si inserisca in una strategia onnicomprensiva, in sinergia con le politiche nazionali in materia di uguaglianza come la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Autovalutazione della sicurezza

- (51) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede un'autovalutazione della sicurezza per gli investimenti connessi ai servizi e alle infrastrutture cloud per la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le misure di connettività, in particolare ai fini della diffusione del 5G, l'Italia ha confermato che effettuerà tale valutazione in una fase successiva, tenendo conto degli scenari di connettività che risulteranno dalle attività di mappatura e di consultazione pubblica. A questo proposito, l'Italia ha affermato che analizzerà gli scenari di rischio e attuerà misure volte a evitare o attenuare i potenziali rischi per la sicurezza.

Progetti transfrontalieri e plurinazionali

- (52) Il PRR prevede investimenti nei corridoi transeuropei di trasporto (TEN-T) e nel collegamento ferroviario transfrontaliero tra Italia e Austria grazie al completamento della circonvallazione di Bolzano sulla linea Verona-Brennero, che rappresenta un'importante piattaforma per il traffico passeggeri e merci tra l'Italia e l'Europa settentrionale e orientale. La realizzazione di almeno 3 400 km del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario dovrebbe inoltre consentire l'interoperabilità con i sistemi ferroviari di altri Stati membri. Il PRR comprende misure a sostegno della diffusione di tecnologie basate sulla fibra ottica e sul 5G lungo i corridoi europei 5G. Il PRR prevede altresì di finanziare la partecipazione delle imprese italiane a importanti progetti di comune interesse europeo approvati e potenziali e ai partenariati di ricerca e sviluppo, nonché di rafforzare la rete dei poli europei dell'innovazione digitale per condividere conoscenze ed esperienze con altri Stati membri.

Procedura di consultazione

- (53) Il PRR è stato sottoposto a un processo di consultazione e all'interazione con vari portatori di interessi, tra cui autorità regionali e locali, organizzazioni della società civile, parti sociali, esponenti del mondo accademico ed esperti di policy. A seguito del parere del Parlamento italiano sugli orientamenti strategici proposti dal governo per l'elaborazione del PRR, una prima versione è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021. Dopo il cambio di governo del febbraio 2021, l'esame della bozza di PRR e le consultazioni con i portatori di interessi sono proseguiti. La Camera dei deputati e il Senato hanno tenuto una serie di audizioni cui hanno partecipato diversi portatori di interessi quali le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organi istituzionali, e hanno approvato relazioni ad hoc al riguardo, unitamente a risoluzioni che sono servite da base su cui orientare il completamento del PRR. Il Governo stesso ha poi intrattenuto un dialogo con le autorità regionali e locali nel quadro della Conferenza Stato-Regioni. In esito a tale processo, il PRR riveduto è stato presentato al Parlamento, che ne ha approvato la trasmissione alla Commissione.
- (54) Per quanto riguarda il processo di consultazione durante la fase di attuazione, il PRR italiano prevede la prosecuzione di dialoghi periodici con le diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PRR e con i portatori di interessi. A tal fine, il modello di governance contempla la creazione di un organo consultivo con la partecipazione delle parti economiche e sociali. Per garantire la responsabilizzazione dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, tra cui le parti sociali, durante l'intera esecuzione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR.

Valutazione positiva

(55) A seguito della valutazione positiva della Commissione riguardo al PRR italiano, nella quale si è concluso che il PRR soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'allegato V di tale regolamento la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e prestito.

Contributo finanziario

(56) Il costo totale stimato del PRR dell'Italia è pari a 191 499 177 889 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per l'Italia, il contributo finanziario assegnato al PRR dell'Italia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione dell'Italia.

- (57) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per l'Italia dev'essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per l'Italia dovrebbe essere messo a disposizione un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- (58) Inoltre, per sostenere ulteriori riforme e investimenti, l'Italia ha chiesto un sostegno sotto forma di prestito. L'importo massimo del prestito richiesto dall'Italia è pari al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore all'importo complessivo del contributo finanziario disponibile per l'Italia e del sostegno richiesto sotto forma di prestito.
- (59) Il sostegno necessario dev'essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dell'Italia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.

¹ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

- (60) L'Italia ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario e al 13 % del prestito. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione dell'Italia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (“accordo di finanziamento”) e dell'accordo di prestito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento (“accordo di prestito”).
- (61) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR dell'Italia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione dell'Italia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 68 880 513 747 EUR¹. Dev'essere disponibile un importo di 47 925 096 762 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per l'Italia un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 68 880 513 747 EUR, dev'essere disponibile un ulteriore importo di 20 955 416 985 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina un contributo finanziario massimo aggiornato per l'Italia inferiore a 68 880 513 747 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 47 925 096 762 EUR dev'essere disponibile per essere impegnata giuridicamente secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dell'Italia delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione dell'Italia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 8 954 466 787 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Italia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, l'Italia deve conseguire i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026 subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Sostegno sotto forma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione dell'Italia un prestito dell'importo massimo di 122 601 810 400 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione dell'Italia il sostegno sotto forma di prestito in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 15 938 235 352 EUR, pari al 13 % del prestito. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranches. L'entità delle tranches è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di prestito. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Italia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, l'Italia consegue i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito entro il 31 agosto 2026.

Articolo 4
Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
